

3 OTTOBRE 2024

DIREZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI ASCOOP S.C.

C.I.G.: B18F6DC910

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

La procedura di gara relativamente al "*servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbapolis"*" è stata delegata all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (d'ora innanzi "APAC") giusta programmazione triennale 2023-2025, la quale, con verbale di terza seduta di gara (prot. Opera 6513 di data 08/07/2024) ha disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell'operatore economico ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cavalese (TN) – CAP 38033, Viale Pizzegoda 18 codice fiscale n. 02240510228 e partita Iva n. IT02240510228, con un importo pari ad Euro 213.896,56.=, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto dello 0,700%, oltre Euro 4.308,09.= per oneri della sicurezza non ribassabili, per un importo complessivo di Euro 218.204,65.=, al netto degli oneri fiscali, riservando la facoltà per l'Amministrazione di procedere con la risoluzione del contratto di affidamento, in caso di esito negativo delle verifiche antimafia ex D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, con nota prot. Opera n. 6513 dd 08/07/2024 (prot. APAC S170/3.5-2024-1908), APAC ha comunicato la conclusione della procedura, comunicando altresì che è possibile procedere con gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto è stato stipulato in data 31/08/2024 con sottoscrizione digitale delle parti;

In data 17.09.2024 (prot. Opera n. 13638) è pervenuto all'Amministrazione il nulla osta di data 22/08/2024, che qui si intende richiamato unitamente alla lettera accompagnatoria da parte di APAC, rilasciato tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Commissariato del

Governo per la Provincia di Trento e relativo all'operatore economico ABC DOLOMITI cui s'è preso atto con verbale prot. Opera n. 143098089 di data 20/09/2024.

L'affidataria, con istanza prot. Opera n. 13700 di data 17/09/2024, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, ha chiesto l'autorizzazione al subappalto del servizio di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco per un importo orario di € 18.00, stimando un importo complessivo pari a € 30.000,00.= di cui € 600,00.= relativi agli oneri della sicurezza. A tal fine l'affidatario ha indicato, quale subappaltatore, l'operatore economico ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Tione di Trento, via D. Chiesa n. 2/a, codice fiscale e P. IVA 00443110226, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563 (d'ora in poi solo "Ascoop");

l'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023, nonché alle verifiche documentali prodotte dall'affidatario;

in riferimento a queste ultime, l'Amministrazione ha preso atto della trasmissione dei seguenti documenti e dichiarazioni:

- Istanza di autorizzazione al subappalto;
- Contratto di subappalto di lavori e servizi;
- Dichiarazioni necessarie ai sensi degli artt. 94 ss D.Lgs. 36/2023;
- Ulteriori dichiarazioni necessarie ai fini dell'autorizzazione al subappalto;
- Visura camerale di Ascoop;
- Copie documenti d'identità in corso di validità dei rispettivi amministratori;
- Atto notorio in riferimento alla composizione societaria dell'Operatore economico Ascoop;

per ciò che riguarda le verifiche sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione ha dovuto richiedere ad APAC di attivarle all'interno del fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE 2.0), posto che, a seguito di approfondimenti e di richieste di assistenza presso il contact center di ANAC è stato appurato che solo la Stazione appaltante che apre la procedura e ne acquisisce il cig, è autorizzata ad attivare le relative schede nel portale ANAC al fine di procedere alle verifiche ex artt. 94 ss D.Lgs. 36/2023 in materia di subappalto per via telematica;

a motivo di ciò è stato richiesto ad APAC di attivare le verifiche presso il FVOE 2.0, ma è stato riscontrato (v. mail del 18/09/2024 prot. n. 143619419 di data 01/10/2024) che detta funzione non è ancora attiva sulla piattaforma Contracta (la piattaforma unica di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento) e che all'interno del FVOE 2.0 non è ancora attiva la cosiddetta scheda RSU1 deputata ad attivare le verifiche in materia di subappalto;

pertanto si è reso necessario procedere alle verifiche con le modalità previgenti all'introduzione del FVOE 2.0, ovvero mediante richiesta a mezzo PEC di certificazioni agli enti certificanti, con conseguente dilazione dei tempi di ottenimento dei certificati;

difatti l'Amministrazione ha ritenuto di attendere l'ultimo giorno utile per l'autorizzazione al subappalto (pari a giorni quindici, ex art. 119 c. 16 D.Lgs. 36/2023), al fine di ottenere dagli Enti competenti i certificati ed i documenti utili alla definizione del procedimento in corso;

ad oggi l'Amministrazione è in attesa di ricevere il solo certificato per le verifiche di cui all'art. 94 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mentre le ulteriori verifiche hanno dato riscontro positivo;

tuttavia va precisato che detto operatore economico è stato di recente verificato in riferimento all'affidamento avente CIG 9806146FA9 (lotto 1) e 9806182D5F (lotto 2) di cui al verbale esito controlli prot. 135403628 di data 27/03/2024 e che la validità del certificato di cui all'art. 94 comma 5 lett. b) è cessata in data 9 settembre 2024, pertanto l'Amministrazione può desumere, in attesa di

riscontro, la continuità del possesso dei requisiti in capo al predetto Operatore economico;

visto il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 09/09/2024 (prot. Opera n. 13700 di data 17/09/2024) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo sopra elencati, e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D-Lgs. 36/2023;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*;
- di essere il subappaltatore assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza n. OMISSIS della compagnia OMISSIS con massimale assicurato di € 5.000.000,00;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'affidataria, ovvero che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra le imprese Ascoop s.c. e ABC Dolomiti s.c.s.;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra e verificata la validità della documentazione prodotta;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta Ascoop e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale prodotta dalla subappaltatrice e verificata dall'Amministrazione (Documento n. P V7972653 del 18/09/2024 di cui al prot. n. 143620042 di data 01/10/2024);

preso atto che Ascoop non intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 6 del predetto Contratto di subappalto;

tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ma, purtuttavia, Ascoop è iscritta presso la c.d. White List del Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento (prot. 13865 di data 18/09/2024);

verificate l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 14453 dd 26/09/2024) e la regolarità contributiva (prot. INAIL_44117481 con scadenza al 12/10/2024) dell'Operatore economico;

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 13866 dd 18/09/2024);

visto il certificato relativo all'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 15071 di data 03/10/2024;

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 14172 di data 23/09/2024;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- l'offerente non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche, risultano veritiere (salvo la verifica ex art. 94 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ancora in corso);
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa ABC Dolomiti ad affidare in subappalto i servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, all'impresa Ascoop Società cooperativa con Sede legale in Via Damiano Chiesa 2/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00443110226, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563, fatte salve le precisazioni di cui al determinato.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la I^ Variazione al Budget corrente 2024-2026 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12, di data 16 settembre 2024 e in attesa di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa ABC DOLOMITI s.c.s. con sede legale in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 18, codice fiscale e P. IVA 02240510228, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA 209989, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto il servizio “*di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco*” nei confronti dell’impresa Ascoop Società cooperativa con Sede legale in Via Damiano Chiesa 2/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00443110226, iscritta al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563 subordinatamente al positivo esito della verifica (ancora in corso) ex art. 94 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
2. di revocare il presente provvedimento nel caso in cui pervenisse all’Amministrazione l’esito negativo di cui al punto 1;
3. di disporre, conformemente a quanto stabilito all’art 119 c. 10 del d.lgs. 36/2023, che l’appaltatore è tenuto a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, il

subappaltatore qualora, all'esito di apposita verifica, sia accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 ss. del d. lgs. 36/2023;

4. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
5. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali eccedenze d'importo del subappalto;
6. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
 - l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - le parti non intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore;
7. di prendere atto che l'appaltatore resterà responsabile nei confronti della stazione appaltante dei servizi subappaltati, in solido con il subappaltatore;
8. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento a ABC Dolomiti s.c.s.;
10. di trasmettere copia del Nuovo codice di comportamento adottato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
